



# Atto organizzativo interno di attuazione della disciplina del Whistleblowing

Cassiavass Società Cooperativa Onlus  
Via Nicola Tagliaferri n. 2900135 – Roma  
Email: [office@cassiavass.it](mailto:office@cassiavass.it)  
Tel: 06.3031709

## **Indice**

Atto organizzativo interno di attuazione della disciplina del Whistleblowing .....	1
Introduzione.....	3
L'informazione e la formazione.....	3
I soggetti protetti .....	3
Oggetto della segnalazione .....	4
Gestore delle segnalazioni .....	5
Canali interni.....	5
Attività del gestore delle segnalazioni .....	5
La presentazione della segnalazione.....	6
La ricezione della segnalazione .....	6
Analisi preliminare .....	7
Fase istruttoria .....	7
Riscontro .....	8
Tutela del segnalante .....	8
La perdita delle tutele .....	8
La durata di conservazione e possibilità di accesso alla segnalazione .....	9
Gli obblighi di sicurezza .....	9

## Titolo I - Introduzione

Nel presente atto organizzativo si stabiliscono e si regolano le modalità operative con cui **Cassiavass Società Cooperativa Onlus** applica l'istituto del "*Whistleblowing*" di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in piena conformità alle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. L'obiettivo perseguito da **Cassiavass Società Cooperativa Onlus**, conformemente a quello perseguito dal legislatore italiano e dell'Unione europea, è quello di incoraggiare segnalazioni, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti avvenuti nel contesto aziendale.

## Titolo II - L'informazione e la formazione

**Cassiavass Società Cooperativa Onlus** promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sul tema e sulla normativa riferita al "*Whistleblowing*", con opportune iniziative. Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche a particolari categorie di soggetti esterni.

## Titolo III - I soggetti protetti

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 24/2023, e conformemente alle Linee guida ANAC n. 311/2023, le tutele sono accordate ai seguenti soggetti che effettuano segnalazioni:

- lavoratori subordinati, ivi compresi:
  - a) i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
  - b) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017);
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso **Cassiavass Società Cooperativa Onlus**, ivi compresi:
  - a) i lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta di lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.;
  - b) i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409, n. 3), del Codice di procedura civile. Ad esempio, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa, presso **Cassiavass Società Cooperativa Onlus**, organizzandola autonomamente (c.d. rapporti parasubordinati);
  - c) i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015;
- liberi professionisti e consulenti:
  - a) che prestano la propria attività presso **Cassiavass Società Cooperativa Onlus** e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti:
  - a) che prestano la propria attività presso **Cassiavass Società Cooperativa Onlus** e che, ugualmente, rischiano di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni. Le ritorsioni nei confronti di questi soggetti potrebbero concretizzarsi, ad esempio, nel non avvalersi più dei loro servizi, nel dare loro referenze di lavoro negative, nel danneggiarne in altro modo la reputazione o le prospettive di carriera;
- quotisti:
  - a) persone fisiche, che detengono quote di **Cassiavass Società Cooperativa Onlus**. Si tratta di coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei

diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo rivestito nella società;

- persone con funzioni:
  - a) di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso **Cassiavass Società Cooperativa Onlus**. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni).

Conformemente a quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC, le tutele si estendono anche ad alcune categorie di soggetti diverse da chi segnala:

- il “facilitatore”, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le “persone del medesimo contesto lavorativo”, quindi, a persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o abbiano operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante e abbiano acquisito informazioni sulle violazioni, oggetto della segnalazione, e nel cui ambito potrebbero rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- gli “enti di proprietà di chi segnala” per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti;
- gli “enti presso i quali il segnalante lavora”;
- gli “enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante”.

## **Titolo IV - Oggetto delle segnalazioni**

Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. Nello specifico le segnalazioni possono riguardare:

- violazioni del diritto nazionale:
  - a) Illeciti civili;
  - b) illeciti amministrativi;
  - c) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
  - d) violazioni del modello di organizzazione e gestione previsto nel d.lgs. n. 231/2001 (se, eventualmente, adottato);
  - e) illeciti penali;
  - f) illeciti contabili;
  - g) irregolarità che possono costituire “elementi concreti” (c.d. indici sintomatici), di cui all' art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 24/2023, tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
- Violazioni del diritto dell'UE:
  - a) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
  - b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
  - c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);
  - d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione

Europea nei settori indicati.

Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione:

- a) le notizie palesemente prive di fondamento. La tutela non si applica nelle ipotesi di responsabilità del segnalante a titolo di calunnia o diffamazione, disciplinate dal codice penale;
- b) le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- c) le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o notizie scarsamente attendibili;
- d) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- e) violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- f) le violazioni di norme in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## Titolo V - Gestore delle segnalazioni

**Cassiavass Società Cooperativa Onlus**, conformemente a quanto consentito dall'art. 4 d.lgs. 24/2023, ha individuato quale "*responsabile della gestione delle segnalazioni*" un **oggetto esterno**.

A seguito di delibera del **14 luglio 2023**, il **C.d.A.** nomina, con apposita lettera di incarico, responsabile della gestione delle segnalazioni il dott. **Silvio Veneruso**, Commercialista, c.f. **VNRSLV63H26H243T**, nato a **Ercolano (NA)** il **26/06/1963**; iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di **Napoli** al nr. **5262/A**, con studio in **Torre del Greco (NA)** alla Via **Circumvallazione**, n. **56**, Partita IVA: **08798781210**, e-mail: [silvioveneruso.rgsi@gmail.com](mailto:silvioveneruso.rgsi@gmail.com), PEC: [silvio.veneruso@odcecnapoli.it](mailto:silvio.veneruso@odcecnapoli.it), cellulare: **3356581360**.

**Cassiavass Società Cooperativa Onlus** garantisce l'autonomia del gestore della segnalazione, requisito che per l'ANAC va declinato come imparzialità e indipendenza.

## Titolo VI - Canali interni

**Cassiavass Società Cooperativa Onlus** mette a disposizione del proprio personale, come specificato nel Titolo III, l'applicativo "*cloud Saas Whistleacta*" fornito da **Actainfo s.r.l.**

## Titolo VII - Attività del gestore delle segnalazioni

L'applicativo "*cloud Saas Whistleacta*" sarà coordinato dal gestore dei canali interni di segnalazioni, indicato al Titolo V. Ricevuta la segnalazione, il gestore provvederà:

- 1) al rilascio, alla persona segnalante, di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) a dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute. Da intendersi come avvio dell'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi;
- 3) a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- 4) a fornire, entro tre mesi dalla segnalazione, un riscontro alla persona segnalante, che può

consistere anche nella rilevazione della manifesta infondatezza o inammissibilità della segnalazione. Qualora, a seguito dell'attività svolta, siano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterni, ognuno secondo le proprie competenze. Non spetta al gestore accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della struttura organizzativa di **Cassiavass Società Cooperativa Onlus** ovvero della magistratura o altra autorità. Il riscontro deve essere reso entro il termine di tre mesi dalla ricezione della segnalazione, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna e, eventualmente, nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Il riscontro può, anche, essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

## **Titolo VIII - La presentazione della segnalazione**

La segnalazione può essere effettuata quando il soggetto, come sopra specificato, è venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro e deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità di **Cassiavass Società Cooperativa Onlus**.

La segnalazione deve contenere:

- la descrizione del fatto;
- l'indicazione del tempo e del luogo in cui si è verificato il fatto;
- le generalità in grado di consentire di identificare il soggetto a cui è attribuito il fatto;
- eventuali altri individui a conoscenza del fatto;
- eventuali allegati che possano fornire elementi di fondatezza della segnalazione.

Il segnalante può farsi assistere nella segnalazione anche da un "*facilitatore*", il quale godrà delle medesime tutele previste per il segnalante.

Inoltre, laddove il segnalante voglia effettuare una segnalazione in forma anonima, conformemente al d.lgs. 24/2023, il canale interno, messo a disposizione da **Cassiavass Società Cooperativa Onlus**, garantisce tale possibilità. Le segnalazioni, anche se, in prima istanza, inviate in forma anonima, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela prevista dalla legge.

## **Titolo IX - La ricezione della segnalazione**

La segnalazione viene inviata, attraverso la piattaforma web *Whistleacta* al gestore della segnalazione, le informazioni da fornire sono quelle previste dal "Modulo per la segnalazione di condotte illecite", elaborato dall'ANAC. Per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzata la piattaforma informatica *Whistleacta*; il segnalante potrà, comunque, avvalersi dell'assistenza del "*facilitatore*". La gestione informatizzata delle segnalazioni viene eseguita con il ricorso a strumenti di crittografia, secondo le modalità indicate

da ANAC per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. A conferma dell'inoltro della segnalazione, la piattaforma attribuisce alla segnalazione un codice identificativo, il quale dovrà essere custodito dal segnalante e potrà essere utilizzato per monitorare lo stato della segnalazione, per integrare la stessa, comunicare tramite messaggi con il gestore.

Alla ricezione della segnalazione, la piattaforma automaticamente:

- attribuisce alla segnalazione un numero identificativo e la data di ricezione;
- invia alla casella di posta elettronica indicata dal gestore in fase di impostazione, un messaggio di avviso. Nessuna informazione circa il contenuto della segnalazione sarà inviata via mail;
- invia al segnalante l'avviso che la segnalazione è stata correttamente acquisita dal sistema, qualora sia stato indicato nel modulo di segnalazione un indirizzo di posta elettronica.

## **Titolo X - Analisi preliminare**

Ricevuta la segnalazione, il gestore entro sette giorni comunicherà tramite la piattaforma al segnalante la ricezione della segnalazione. Successivamente procederà all'analisi preliminare, al fine di accertare la non manifesta infondatezza della segnalazione.

I dati e i file inviati attraverso la piattaforma informatica *Whistleacta* sono crittografati, protetti da un algoritmo di cifratura a blocchi a chiave simmetrica, consentendo il disaccoppiamento e la visualizzazione dei dati in chiaro al solo gestore della segnalazione dopoché ha ravvisato gli elementi di ammissibilità per non manifesta infondatezza.

In questa prima fase, la segnalazione risulterà nello Stato "**Aperta**". Sarà cura del gestore modificare tale lo Stato in "**Presa in carico**", appena si inizieranno le lavorazioni in merito, e infine in "**Chiusa**" al termine di esse.

Solo una volta passata la segnalazione in modalità "**Chiusa**", comparirà in alto a destra un pulsante "**Elimina Segnalazione**" che permetterà appunto di cancellarla definitivamente. Se la segnalazione non verrà cancellata, questa resterà nel sistema per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione definito dal GDPR, trascorsi i quali il software provvederà all'eliminazione.

L'analisi preliminare ha lo scopo, da un lato, di accertare l'esistenza delle condizioni per assegnare le tutele al segnalante e, dall'altro, se sussistono i requisiti essenziali per eseguire la fase istruttoria.

## **Titolo XI - Fase istruttoria**

Terminata con esito positivo l'analisi preliminare, il gestore avvia la fase istruttoria. Durante questa fase, il gestore effettua una prima, imparziale, indagine sulla sussistenza della condotta illecita.

Egli, inoltre, ha facoltà di acquisire atti e documenti, di richiedere la collaborazione di soggetti interni, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizione o altre richieste. Tutto ciò, senza rivelare l'identità del segnalante. Il segnalante può essere coinvolto mediante il canale previsto dalla piattaforma, al fine di fornire elementi integrativi.

## **Titolo XII - Riscontro**

Il gestore, entro tre mesi dalla segnalazione, deve fornire un riscontro alla persona segnalante; che può consistere anche nella rilevazione della manifesta infondatezza o inammissibilità della segnalazione. Qualora, a seguito dell'attività svolta, siano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni o alle autorità/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. Non spetta al gestore accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della struttura organizzativa aziendale ovvero della magistratura o altra autorità.

Come già sottolineato nel n. 4) del Titolo VII, il riscontro deve essere reso entro il termine di tre mesi dalla ricezione della segnalazione; lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Il riscontro può, anche, essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

## **Titolo XIII - Tutela del segnalante**

In conformità ai dettami del legislatore italiano e dell'Unione Europea, in favore del segnalante sono previste una serie di tutele:

- “riservatezza”: l'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo casi particolari e motivati come meglio precisato di seguito, e nemmeno possono essere rilevati altri elementi della segnalazione, compresa l'eventuale documentazione inviata;
- “divieto di misure discriminatorie o ritorsive”: il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro in ragione della segnalazione. Eventuali misure ritorsive vanno comunicate all'ANAC.

## **Titolo XIV - La perdita delle tutele**

La tutela non è più garantita nel caso in cui il segnalante non esegua la segnalazione in buona fede, precisando che la protezione per quest'ultimo viene meno ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità per i reati di calunnia o diffamazione o per quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità per i reati di calunnia e/o diffamazione e/o commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, **Cassiavass Società Cooperativa Onlus** potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante.

## **Titolo XV - La durata di conservazione e possibilità di accesso alla segnalazione**

La segnalazione sarà resa disponibile, tanto al segnalante quanto al gestore, per 5 anni, indipendentemente dallo stato della segnalazione.

## **Titolo XVI - Gli obblighi di sicurezza**

Il gestore è obbligato alla riservatezza e a non rivelare a nessun altro, se non nei casi previsti dalla legge, l'identità del segnalante. Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

**Roma, 15 luglio 2023.**

Il datore di lavoro

Cassiavass Soc. Coopva Sociale Onlus  
La Presidente

Dott.ssa Marzia Toja

